



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 5989 del 07-07-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma, **7 LUG 2009**

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Arezzo**  
**Piazza Guido Monaco 1/A**  
**52100 AREZZO**

*Invio a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 323/2009\_ Tirocinio\_iscrizione nel registro\_soggetto con carichi pendenti*

In relazione al quesito formulato in data 2 luglio 2009 con il quale si chiede quale sia il comportamento da tenere da parte del Consiglio dell'Ordine in caso di ricezione di una domanda di iscrizione nel registro del tirocinio da parte di un soggetto a carico del quale risultino carichi pendenti, si osserva quanto segue.

Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 nulla dispone in merito alle cause ostative alla richiesta di iscrizione nel registro del tirocinio. Nelle more dell'adozione da parte del MIUR del regolamento di cui all'articolo 42, comma 2, D.lgs. cit. è possibile, dunque, fornire delle indicazioni di massima in base anche alla bozza di regolamento inviata dal Consiglio Nazionale al Ministero dell'Università.

Nella suddetta bozza, come precedentemente contemplato dal D.M. 10 marzo 1995, n. 327 ("Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista"), è previsto che alla domanda di iscrizione venga allegato, tra gli altri, anche il certificato dei carichi pendenti (ovvero venga resa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La previsione della richiesta del certificato dei carichi pendenti unitamente al certificato generale del casellario giudiziale (ovvero delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive) sicuramente sta ad indicare la necessità di un giudizio sulla condotta dell'aspirante praticante, ancorché il requisito della condotta irreprensibile non sia espressamente indicato (e non lo era neanche nel regolamento della pratica dei dottori commercialisti) tra quelli richiesti per l'iscrizione nel registro del tirocinio.

Ciò posto, analogamente a quanto avviene per l'iscrizione nell'Albo, il requisito della condotta irreprensibile deve essere autonomamente valutato dal Consiglio dell'Ordine con riferimento al singolo caso concreto in sede di decisione in merito all'iscrizione nel registro dei tirocinanti.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.